

**SUGGERIMENTI (MINIMI) IN TEMA DI GOVERNANCE DELLE CASSE DI
CUI AL D. LGS. N. 103 DEL 1996.**

Di seguito si riportano alcune brevi considerazioni per il miglioramento della *governance* delle c. d. Casse 103 a seguito dell'esperienza Enpapi.

In proposito si ricorda che un'efficace sistema di *corporate governance* consente, tra l'altro, di distinguere chiaramente i ruoli e le responsabilità, di bilanciare in modo appropriato i poteri tra i vari organi e nei vari organi, di equilibrare la composizione degli organi, di introdurre un efficace sistema di controlli e contrappesi e di presidiare i rischi aziendali.



Consiglio di Amministrazione (CdA). In Enpapi il CdA è espressione di un'unica lista elettorale. Detto in altri termini: alla lista maggioritaria sono attribuiti tutti i posti nell'organo amministrativo che è quello al quale spettano tutte le decisioni finali in tema di investimenti, appalti, previdenza, ecc.

Tale lacuna potrebbe essere corretta prevedendo la **rappresentanza delle minoranze** nel Consiglio stesso.

Consiglio di Indirizzo Generale (CIG). Anche con riferimento a quest'organo, visti i delicati compiti (tra i quali si ricorda: la nomina del collegio dei sindaci, definisce le linee generali e gli obiettivi della categoria in tema di previdenza nonché i criteri generali di investimento e disinvestimento, approva le eventuali variazioni di bilancio, designa, su proposta del CdA i soggetti a cui affidare la revisione contabile, determina gli emolumenti e i gettoni di presenza per il Presidente, il CdA e il Collegio dei Sindaci, approva il bilancio tecnico) si dovrebbe prevedere la **rappresentanza delle minoranze** a prescindere dal quorum raggiunto dalla lista.

Sarebbe altresì opportuno il divieto dei c. d. **“incarichi a vita”** che si realizzano ricoprendo alternativamente incarichi nei vari organi societari (Collegio sindacale, CIG, CdA).

Si deve tener conto che gli infermieri non sono dei tecnici in finanza, previdenza o appalti (il core business e dove “vengono impiegati i soldi”). Purtroppo, la legge istitutiva (art. 6 comma 3 del D. Lgs. 103 del 1996: “*I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all’ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all’art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale*”) prevede la nomina sostanzialmente solamente degli iscritti (in Enpapi: degli infermieri). Invero sarebbe utile prevedere la **possibilità di nominare anche esperti esterni** in ragione della specificità delle competenze richieste.

Per le medesime ragioni, sarebbe utile prevedere dei **corsi di formazione obbligatori** (in tema di previdenza, finanza, appalti, ecc.) per i **componenti** del **CIG** e del **CdA**. Tali corsi avrebbero lo scopo di dare gli strumenti di base utili a svolgere il ruolo ricoperto. In questo modo il c. d. “organo di indirizzo politico” avrebbe gli strumenti minimi necessari per indirizzare e controllare l’attività governata.

Nelle “casse 103” - che si caratterizzano per le dimensioni contenute - è cruciale il ruolo del **direttore generale** che costituisce il legame tra gli organi di indirizzo politico e la struttura organizzativa-gestionale. In questo senso sarebbe opportuno che tale ruolo sia svolto da un **tecnico** (piuttosto che da un politico o da un uomo di relazioni) con competenze specialistiche coerenti con le funzioni dell’ente (finanza, appalti, bilancio, organizzazione aziendale, previdenza, ecc.).

Ancora, in queste casse ci deve essere una forte mappatura della struttura organizzativa e una efficace e pervasiva definizione delle procedure in modo che sia **chiara la definizione dei ruoli e delle responsabilità**.

Garante del codice etico. In ragione dei suoi compiti specifici e delicati il garante del codice etico dovrebbe essere completamente indipendente dalla struttura e dagli organi di indirizzo politico. Allo stesso tempo dovrebbe avere competenze specifiche nella materia (anche a supporto dell’ente) e autorità piena (si pensi, solo a titolo di esempio, che il garante decreta la decadenza degli eletti qualora ne vengano meno i requisiti). In tal senso la figura più appropriata può essere individuata in un **magistrato della Corte dei Conti**.

oo§oo

Quanto precede è il minimo indispensabile richiesto affinché l'organo politico svolga il suo ruolo di indirizzo (e controllo) mentre la struttura organizzativa-gestionale porti avanti l'attività ordinaria dell'Ente e affinché entrambi operino a esclusivo beneficio degli iscritti.